

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Ord. n. 3 8 del 07/06/2018

OGGETTO: ordinanza di messa in sicurezza dello stato dei luoghi relativa alla chiusura del pozzo trivellato realizzato abusivamente, nonché alla messa in sicurezza del fronte di scavo nel fondo sito in c/da San Nicola. In catasto al Fg.155; p.lle 6 -

Ditta: Marchese Ragona Rosario, nato a Canicattì il 23/04/1972 ed ivi residenti in viale Regina Margherita n.172, n.q. di proprietario.-

IL CAPO SETTORE TECNICO

VISTO:

Il verbale di sopralluogo congiunto effettuato il 19/04/2018 in contrada San Nicola, del territorio del Comune di Naro (AG), assunto al prot. Generale del Comune di Naro al n.6301 del 19/04/2018, con la guale è stato accertato che nel fondo sit nella succitata contrada, FG. 155; p.lle 6 e 8, sono state realizzati abusivamente le seguenti opere: FG. 155; p.lle 6 sono stati realizzati lavori di escavazione di tipo a fossa per una superficie di circa mg. 560,00; FG 155; p.lla 8: realizzazione di pozzo artesiano;

VISTO: la nota n.15245 del 03/05/2018 da parte dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia. Sevizio 5 - Distretto Miperario di Caltanissetta, via Leone XXIII n.42- 93100 Caltanissetta, con la quale ha trasmesso l'ordinanza n. 02/18 del 02/05/2018, che vieta di sospendere con effetto immediato, i lavori di coltivazione e di asportazione di materiale calcareo marnoso dal fondo distinto in catasto al F.M. n.155, particella n.6, ricadenti nella c/da "San Nicola" del territorio del Comune di Naro(AG), viale Regina Margherita n.157, condotti senza l'autorizzazione di cui all'art. 9 della L.R.S. 127/80.

ACCERTATO CHE: dagli atti di compravendita Rep. 32749 del 05/08/2014, rogato in Notaio Paolo Trento in Palma di Montechiaro; Rep. 36588 del 29/06/2017 rogato in Notaio Paolo Trento in Campobello di Licata risulta proprietario il Sig. Marchese Ragona Rosario, nato a Canicatti il 23/04/1972 ed ivi residente in viale Regina Margherita 157;

CONSIDERATO: che la messa in sicurezza dello stato dei luoghi relativa alla chiusura del pozzo trivellato realizzato abusivamente, nonché alla messa in sicurezza del fronte di scavo nel fondo sito in c/da San Nicola. In catasto al Fg.155; p.lle 6 -8 è tecnicamente possibile, così come da verbale di sopralluogo prot. 6301 del 19/04/2018 congiunto redatto con personale Tecnico di questo Comune, con personale del Distratto Minerario di Caltanissetta e con personale del Corpo Forestale di Agrigento - distaccamento di Licata;

VISTA: la L.N. 47/85

VISTO: Part. 107 del J.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli EE.L.;

VISTO: l'art. 31 del D.P.R. n. 380/01

VISTO: IL RD 1775/33

VISTA: la LR 16/16;

VISTA: La circolare ARTA 3/2015;

VISTO: il P.R.G., redatto dal Comune di Naro ed adottato con deliberazione Commissariale, assunta con potere del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2004, divenuto efficace per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 71/78 e giusta declaratoria di cui alla delibera C.C. n. 19 del 03/06/2010 avente per oggetto: PRG – proposta dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti urbanistici dove si evince che il fondo ricade in zona "E" (verde agricolo)

Vista: la deliberazione del GM n. 68 del 28/12/2016, avente per oggetto "Modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art.31comma 4-bis del D.P.R. n.380/2001conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite;

Tenuto conto che il D.L. 12/09/2014 n.133 c.d."sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. n.380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4-bis, 4 ter, 4 quater;

Che, pertanto, "l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in argomento rientra fra la tipologia di abusi edilizi evidenziata al punto 4 della deliberazione giuntale n. 68 del 28/12/2016 2016, per "gli abusi che sono stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i.;

Rigenuto indispensabile ottemperare a quanto previsto dall'art.31, comma 4 bis del D.P.R. 38C/01;

Visto il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e la relative determinazioni Sindacali di incarico ai responsabili di Settore;

Considerato che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis comma del D.P.R. n. 380/2001, per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi, costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla P.A.;

Vista: la circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto "Applicazione Art. 31, D.P.R. 06 giugno 2001. n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q- bis del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza di demolizione di opere abusivamente eseguite"

ATTESA: la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di tutte le opere realizzate abusivamente;

ORDINA

Al Sig. Marchese Ragona Rosario, nato a Canicattì il 23/04/1972 ed ivi residente in viale Regina Margherita 157;n.q. di proprietario, del fondo sito in agro di Naro C/da San Nicola, in catasto al FG 155; p.lle 6-8, la messa in sicurezza dello stato dei luoghi mediante la chiusura del pozzo trivellato realizzato abusivamente, nonché la messa in sicurezza del fronte di scavo nel fondo sito in c/da San Nicola. In catasto al Fg.155; p.lle 6 - 8 con le modalità e prescrizioni previste per legge, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

INGIUNGE

Che, in caso di inottemperanza della medesima ordinanza al ripristino dello stato dei luoghi, dovrà essere corrisposta al Comune di Naro una sanzione amministrativa di €. 10.000,00 (Euro Tremila) con versamento IBAN IT29K 02008 83020 0003 00001308 intestato alla tesoreria Comunale di Naro, di cui alla delibera GM n. 68 del 28/12/2016 e alla predetta circolare ARTA n. 3/2015, entro i dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine soprassegnato, saranno applicate le maggiori è più gravi sanzioni di legge, con la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme, maggiorate dagli interessi previsti per legge;

AVVERTE

Che in caso di mancata demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi entro novanta (90) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, il manufatto abusivo e l'area di sedime saranno acquisiste di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, così come prescritto dell'art. 31 comma 6 del DPR 380/01, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi e impregiudicabili quelli di carattere amministrativo e penale connessi alla violazione edilizia.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di segnalare tempestivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'ottemperanza o meno a quanto ordinato.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato Al Sig. Marchese Ragona Rosario, nato a Canicattì il 23/04/1972 ed ivi residente in viale Regina Margherita 157; n.a. Ei proprietario, del fondo sito in agro di Naro C/da San Nicola; In catasto al Fg 155 P.lle 6-8

Manda al Messo Comunale per la notifica agli interessati.

Copia della presente ordinanza inoltre verrà trasmessa, alla Procura della Repubblica di Agrigento, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Palermo, all'Assessorato Territorio e Ambiente Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento, al Genio Civile di Agrigento, Ass.to Energia e dei Servizi di Pubblica utilità di Palermo, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, Sopr. BB.CC.AA di Agrigento, Distretto Minerario di Catania, Distretto Minerario di Palermo, S.E. il Prefetto di Agrigento, Distaccamento Forestale di Licata, al Signor Segretario Comunale per le incombenze di cui all'art. 31 comma 7 del DPR 380/01, al locale Comando della Polizia Municipale, al alla Stazione dei Carabinieri di Naro, all'U.T.C., tutti incaricati di controllare ed accertare che la presente ordinanza venga esequita.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Sicilia, (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) entro sessanta (60) giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi (120) giorni. Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza

del presente provvedimento. - / Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile del Procedimento

(BELLAVIA Geom. Alberto)

Il Capo Settore Tecnico (Terranova Geom. Calogero)